



COMUNE DI MOMO

Via Squarini, 2 – C.A.P. 28015 – P. IVA:00265210039
Telefono 0321 926021 Telefax 0321 926186
www.comune.momo.no.it PEC: protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it

IL SINDACO

ORDINANZA N. 02/2015

MOMO, 24.Mar.2015

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. 1702 del 21.Mar.2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara con la quale è stato segnalato che in data 21.Mar.2015, è stato effettuato un intervento per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento in via Asilo 1, di proprietà della IPAB **Asilo Infantile Famiglia Mazza** con sede a Momo (P.IVA 00470300039), il cui legale rappresentante è il sig. Ciceri Angelo, nato a Novara il 24.Apr.1965 e residente a Momo in via Moretta 3.

Dato atto che l'unità immobiliare interessata, risulta censita nel NCEU al Foglio 44 Mappale 35 sub. 5.

Dato atto che la comunicazione pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara contiene una breve descrizione dei danni subiti dall'immobile in seguito all'incendio.

Dato atto che nella stessa comunicazione/relazione di servizio si precisa che al momento l'immobile non presenta le condizioni di sicurezza necessarie per consentirne l'utilizzo.

Dato atto che non è possibile accedere all'immobile ma che, tuttavia, dalla relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sopra richiamata, risulta chiaro ed evidente che l'incendio ha danneggiato l'unità immobiliare in modo tale da renderla momentaneamente inutilizzabile e inagibile.

Dato atto che per un eventuale e futuro utilizzo occorrerà preventivamente depositare presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Momo, la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi da realizzare, accompagnata dal progetto delle opere e da perizia statica sottoscritta da un professionista in possesso delle dovute abilitazioni.

Ritenuto opportuno e doveroso adottare un provvedimento di inagibilità della parte di fabbricato colpita dall'incendio.

Ritenuto che sussistano i motivi per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente per impedire l'utilizzo della parte di immobile danneggiato dall'incendio.

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire le possibili conseguenze causate dal potenziale grave pericolo che impedisce l'occupazione dell'unità immobiliare.

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco.

Richiamato l'art. 13 comma 4 lettera d) – ordinanze contingibili e urgenti - del vigente Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.Giu.2001.

ORDINA

al sig. **Ciceri Angelo** nato a Novara il 24.Apr.1965 e residente a Momo in via Moretta 3, nella sua qualità di Presidente dell'**Asilo Infantile Famiglia Mazza** con sede a Momo:

1. l'inagibilità dell'unità immobiliare censita nel NCEU al Foglio 44 Mappale 35 sub. 5, compresa all'interno del fabbricato ubicato a Momo in via Asilo 1, interessata dall'incendio dello scorso 21.Mar.2015;
2. il divieto di utilizzare la struttura interessata dall'incendio;

La presente ordinanza verrà notificata al Presidente dell'Asilo Mazza il quale dovrà provvedere anche agli eventuali successivi obblighi di comunicazione, nei confronti del locatore e dell'utilizzatore.

Prima di utilizzare nuovamente, per qualsiasi scopo, l'unità immobiliare dichiarata inagibile, dovrà essere richiesto, all'Ufficio Tecnico del Comune di Momo, apposito titolo abilitativo per gli interventi da realizzare, allegando il progetto delle opere e una perizia statica sottoscritta da un professionista in possesso delle dovute abilitazioni, in conformità ai contenuti del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e vigente Regolamento Edilizio Comunale;

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni ed esposta sul luogo dell'incendio fino al momento della presentazione della relazione di staticità della costruzione.

Il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1/bis del D.lg. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003) che prevede una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, oltre a eventuali provvedimenti, volti al rispetto della normativa applicabile.

Per le eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 24.Nov.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi comunali competenti, sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale per la sua notifica al Presidente dell'Asilo Mazza nonché per i successivi adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.Ago.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni , secondo le modalità di cui alla Legge 06.Dic.1971 n. 1034 ovvero il ricorso straordinario al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24.Nov.1971, n. 1199), decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to Leoni Michela